

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 4559

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ZACCARIA, GIULIETTI, TABACCI, LEOLUCA ORLANDO,  
GRANATA, CORSINI, MAZZARELLA, SARUBBI**

Elezione del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo e nomina del consiglio di amministrazione della RAI. Modifiche al testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177

*Presentata il 28 luglio 2011*

ONOREVOLI COLLEGHI! — La società Rai-Radiotelevisione italiana Spa, di seguito «RAI», è stata per moltissimi anni la più grande industria editoriale del Paese. Per decenni essa ha rappresentato quasi l'emblema dell'informazione pluralistica e ha saputo dare spazio e voce alle migliori esperienze sociali e artistiche, nonché alle diverse opinioni politiche, culturali e di pensiero presenti nella società. Oggi, per non disperdere questo patrimonio, la RAI va riformata e questa riforma deve riguardare i profili fondamentali della sua legittimazione e della sua rappresentanza.

La riforma prevista dalla presente proposta di legge mira a fondare la costru-

zione dell'intero edificio del servizio pubblico radiotelevisivo su un collegamento più stretto e qualificante con il canone di abbonamento ovvero con quel tassello della sua vita aziendale che ne costituisce il vero e peculiare fondamento ma che spesso è ridotto a un, sia pur significativo, momento di *marketing*.

L'ispirazione della proposta di legge si fonda direttamente sull'articolo 43 della Costituzione che tra l'altro riconduce alla comunità di utenti la gestione dei servizi pubblici essenziali.

Per ritrovare una strada capace di garantire nuovamente e con forza l'indipendenza, l'autorevolezza e quel ruolo del

servizio pubblico radiotelevisivo che i comportamenti degli ultimi anni hanno indebitamente messo a repentaglio, bisogna ripartire dalla centralità degli utenti che pagano il canone e che devono ritrovare una ragione forte per continuare a farlo. Se si imboccherà la strada giusta forse la RAI potrà riacquistare la sua vocazione specifica, diversa dalle emittenti commerciali e forse anche gli utenti ritroveranno, attraverso la partecipazione ad alcune scelte fondamentali, il senso del pagamento del canone.

I contenuti che fondano il servizio pubblico radiotelevisivo in tutta Europa (apertura alle diverse voci presenti nel Paese, partecipazione democratica, superamento delle diseguaglianze di fatto) e soprattutto l'indipendenza della struttura di governo rappresentano i valori essenziali per la garanzia di quel « pluralismo interno » e di quel « diritto dei cittadini all'informazione » che la Corte costituzionale ha esaltato nelle sue decisioni come principi fondamentali dell'intero sistema. Tutto questo è testimoniato sia da alcune gloriose e importanti esperienze europee, quali ad esempio quella della BBC in Gran Bretagna, sia dal fatto che, nonostante l'evoluzione tecnologica degli ultimi anni, come si legge nella formula introdotta nel Protocollo di Amsterdam in materia « il sistema di radiodiffusione pubblica negli Stati membri è direttamente collegato alle esigenze democratiche, sociali e culturali di ogni società, nonché all'esigenza di preservare il pluralismo dei mezzi di comunicazione ».

È noto, tuttavia, come dalla legge n. 103 del 1975 di riforma del monopolio ad oggi il sistema radiotelevisivo pubblico italiano si sia progressivamente caratterizzato come una proiezione sempre crescente del sistema dei partiti politici presenti in Parlamento (il fenomeno cosiddetto « della lottizzazione »). Ma se al momento della riforma quel sistema rappresentò un concreto passo in avanti rispetto a un modello della RAI controllato in precedenza quasi esclusivamente dal Governo, oggi quel modello non regge più. Al giorno d'oggi un sistema politico clien-

telare, legato addirittura a quelle stesse imprese radiotelevisive che dovrebbero operare distintamente sul mercato in regime di concorrenza, tende a confondere i contorni e la fisionomia del servizio pubblico per farne una propaggine del potere politico. In questo quadro il Presidente del Consiglio dei ministri, senza i vincoli di una seria legge sul conflitto di interessi, opera come il regista, neppure troppo occulto, dell'intero sistema dei media televisivi, che riesce a controllare economicamente e politicamente. Si può determinare così un'anomalia che non ha nessun parallelo in Europa e forse nel mondo e che condiziona in maniera evidente il sistema democratico.

È evidente come in questo contesto l'indipendenza della RAI sia messa in grave pericolo e in costante dubbio. Le recenti tornate elettorali e referendarie hanno manifestato solo la punta di un *iceberg* rappresentato da un'informazione « condizionata » e parziale che ormai da anni viene diffusa agli italiani.

Disperdere definitivamente, dopo i tanti casi di disprezzo delle regole, criticati dai giudici del lavoro, le professionalità di giornalisti e di dirigenti, l'esperienza delle maestranze e il patrimonio audiovisivo della RAI rappresenterebbe per il Paese un gravissimo danno, difficile da giustificare di fronte alla storia passata e alle future generazioni.

La RAI per questo deve ritrovare la sua autorevolezza e la sua vocazione all'indipendenza, progressivamente frustrate negli ultimi decenni e recuperare così le alte professionalità di cui si è servita negli anni passati, oltre che il credito presso gli utenti.

L'indipendenza della RAI può essere garantita in primo luogo attraverso l'indipendenza del vertice aziendale dalla politica. La presente proposta di legge introduce una nuova modalità di nomina del consiglio di amministrazione della RAI, legata alla scelta degli stessi utenti e operata direttamente al momento del pagamento del canone di abbonamento.

La proposta di legge abbandona un'altra falsa impostazione mercantile, dichia-

rata ma mai praticata, cioè l'ipotesi di privatizzazione della RAI avanzata dalla legge Gasparri (legge n. 112 del 2004) e si orienta invece a dare seguito, come dicevamo, al dettato dell'articolo 43 della Costituzione laddove questo stabilisce che « A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale ».

Quello radiotelevisivo è senza dubbio, infatti, un servizio pubblico essenziale di preminente interesse generale, legato in modo diretto all'effettivo sviluppo democratico del Paese.

Di recente, nel 2009, la Commissione europea nella sua comunicazione relativa all'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato al servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva 2009/C 257/01 ha ribadito la natura peculiare di questo servizio: « Il servizio pubblico di emittenza radiotelevisiva, pur avendo un'evidente importanza economica, non è paragonabile a un servizio pubblico di qualunque altro settore economico. Non vi è un altro servizio che allo stesso tempo abbia accesso a un così ampio settore della popolazione, fornisca tante informazioni e contenuti e in tal modo raggiunga e influenzi i singoli individui e l'opinione pubblica.

Inoltre, il servizio di emittenza radiotelevisiva è percepito in generale come una fonte molto affidabile di informazioni e rappresenta, per una percentuale non irrilevante della popolazione, la principale fonte di informazione. Esso arricchisce quindi il pubblico dibattito e, in ultima analisi, può far sì che tutti i cittadini partecipino in qualche misura alla vita pubblica. In un simile contesto, hanno importanza cruciale le salvaguardie dell'indipendenza della radio e della televisione, secondo il principio generale della libertà di espressione come sancito all'articolo 11 della Carta dei diritti fonamen-

tali dell'Unione europea e all'articolo 10 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo, un principio giuridico generale il cui rispetto è assicurato dagli organi giudiziari europei.

La presente proposta di legge raccoglie lo spirito della disposizione costituzionale contenuta nell'articolo 43, ma non la realizza in maniera completa. Il patrimonio della società concessionaria rimane formalmente allo Stato, secondo il modello attuale, però lo Stato non esercita più tutti i diritti dell'azionista ma delega agli utenti alcuni poteri relativi alla *governance* dell'azienda. Questa soluzione non è nuova perché già in passato (ad esempio con la citata legge n. 103 del 1975 e poi con la legge n. 206 del 1993) erano altri i soggetti che esercitavano questo potere. La RAI opera in concorrenza con altre società sul mercato, ma in qualità di titolare del servizio pubblico radiotelevisivo. Tale servizio è gestito attraverso una società per azioni a quasi totale partecipazione pubblica, concessionaria, per legge, del servizio stesso: come ha avuto modo di sottolineare anche la Corte costituzionale nella sentenza n. 284 del 2002, infatti, « Il venir meno del monopolio statale delle emissioni televisive (...) non ha fatto venir meno l'esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico "servizio pubblico radiotelevisivo" esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica ».

Date queste premesse, posto che gli strumenti di attuazione del « monopolio aperto » sono risultati nei fatti fallimentari, come ad esempio l'attribuzione al Parlamento, attraverso la Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, delle funzioni di nomina dei consiglieri di amministrazione della RAI, e dato che non potrebbe essere garantita in alcun modo l'indipendenza della RAI se la nomina del Consiglio di amministrazione provenisse dall'azionista di maggioranza (il Ministero dell'economia e delle finanze e quindi il Governo), pare conseguente attribuire agli stessi utenti il compito di definire la

composizione dell'organo di governo della concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, anche alla luce dell'articolo 43 della Costituzione che espressamente prevede questa possibilità.

Con la presente proposta di legge si vuole quindi attribuire il diritto a decidere sull'azienda, attraverso la nomina dei suoi amministratori, a quegli utenti che pagano il canone per l'abbonamento alla radiotelevisione che, ad oggi, rappresenta ancora gran parte delle fonti di finanziamento della RAI (oltre il 60 per cento).

Il pagamento del canone per l'abbonamento alla radiotelevisione sarebbe quindi configurabile non più solo come un'imposizione fiscale, sulla base delle definizioni della giurisprudenza costituzionale, ma come un diretto mezzo di finanziamento dell'azienda pubblica da parte dei suoi utenti e come un titolo per contribuire alla gestione dell'azienda attraverso un voto finalizzato alla nomina di un consiglio di utenti che a loro volta avrebbero il compito di nominare il più ristretto consiglio di amministrazione della RAI (indicando sia il presidente che l'amministratore delegato).

In questo modo tutti pagheranno più volentieri (naturalmente con le dovute riduzioni per quelli che non possono): alcuni torneranno a pagare più di buon grado rispetto al passato e altri, che non l'hanno fatto fino ad ora, potranno addirittura trovare una nuova motivazione per farlo.

La proposta di legge, composta da cinque articoli, modifica il testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo n. 177 del 2005.

L'articolo 1 inserisce l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo tra i principi fondamentali del sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. In questo modo si intende correggere una lacuna dell'articolo 3 del testo unico che, nell'attuale formulazione, riassume la giurisprudenza costituzionale in materia radiotelevisiva tralasciando questo importante principio.

Allo stesso articolo 3 sono aggiunti, inoltre, dei commi che definiscono la na-

tura del servizio pubblico ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione e il regime « misto » tra proprietà e gestione della RAI, nonché ribadiscono i principi che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato in materia di servizio pubblico radiotelevisivo.

L'articolo 3 sostituisce il titolo IX del testo unico, costituito dagli articoli 50, 50-bis, 50-ter e 50-quater. L'articolo 50 novellato istituisce un nuovo organo della RAI, il Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo, di seguito « Consiglio nazionale degli utenti », composto di cinquanta membri in perfetta parità di sesso. A esso sono attribuite alcune competenze di indirizzo e di vigilanza (articolo 50-ter).

L'articolo 50-bis descrive il meccanismo attraverso il quale sono eletti i membri del Consiglio nazionale degli utenti: qui stanno la peculiarità e la novità della legge, in quanto prevede una contestualità tra il pagamento del canone di abbonamento alla RAI e l'espressione dei voti di preferenza per i candidati consiglieri. Nello stesso bollettino di pagamento l'utente potrà scrivere fino a due nomi di preferenza. Tale possibilità dovrà essere garantita anche se il pagamento sarà operato in altre forme che non quelle del tradizionale pagamento del bollettino alla posta.

Lo scopo dell'espressione di questa preferenza è quello eleggere venticinque consiglieri di sesso maschile e venticinque di sesso femminile che a loro volta (articolo 2) selezionino i cinque consiglieri di amministrazione della RAI tra gli stessi componenti del Consiglio nazionale degli utenti o tra personalità indipendenti esterne, professionalmente competenti.

Il Consiglio nazionale degli utenti sostituisce nel ruolo e nelle competenze la citata Commissione parlamentare che è soppressa.

L'articolo 50-quater prevede inoltre che, nella logica di attribuire agli utenti la possibilità di incidere direttamente anche sulla programmazione della RAI, sempre al momento del pagamento del canone, l'abbonato possa indicare sul bollettino il

nome di un programma della RAI che abbia apprezzato e di uno che non abbia gradito. Queste indicazioni, rielaborate da una commissione di esperti nominata sempre dal Consiglio nazionale degli utenti, dovranno essere tenute in considerazione nella definizione dei palinsesti della RAI.

L'articolo 4 provvede ad abrogare o a modificare alcune norme della legge n. 103 del 1975 relativamente alla citata Commissione parlamentare e del testo

unico, in particolare quelle che prevedono la privatizzazione della RAI, nonché alcune norme (come l'articolo 3 della legge n. 206 del 1993) che paiono ormai essere tacitamente abrogate dal medesimo testo unico.

L'articolo 5, nella logica della legge, provvede alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione della stessa legge attraverso una quota dei ricavi del canone.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

*(Indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. All'articolo 3 del testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, dopo le parole: « la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, » sono inserite le seguenti: « l'indipendenza del servizio pubblico radiotelevisivo, »;

*b)* sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-bis.* Il servizio pubblico radiotelevisivo costituisce, ai sensi dell'articolo 43 della Costituzione, un servizio pubblico essenziale e a carattere di preminente interesse generale in quanto volto ad ampliare la partecipazione dei cittadini allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla medesima Costituzione. La proprietà della RAI-Radiotelevisione italiana Spa è riservata allo Stato e la sua gestione è riservata alla comunità dei suoi utenti.

*1-ter.* Il servizio pubblico radiotelevisivo garantisce una programmazione pluralista e risponde all'esigenza di contribuire al pluralismo esterno del mercato nazionale dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.

*1-quater.* L'indipendenza, l'obiettività e l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, sono principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico generale radiotelevisivo ».

## ART. 2.

*(Consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa).*

1. All'articolo 49 del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi da 3 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, composto da cinque membri, oltre ad essere organo di amministrazione della società, svolge anche funzioni di controllo e di garanzia circa il corretto adempimento delle finalità e degli obblighi del servizio pubblico generale radio-televisivo.

4. Il Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50, entro i due mesi successivi alla sua elezione, seleziona tra i suoi membri o anche tra personalità esterne allo stesso Consiglio i cinque membri del consiglio di amministrazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa, ivi compresi il presidente e l'amministratore delegato.

5. Sono nominati membri del consiglio di amministrazione i candidati che risultano eletti al termine della procedura di selezione pubblica tra un numero di candidati pari al triplo dei membri da eleggere, svolta da una commissione di selezione nominata dal Consiglio nazionale degli utenti. I criteri per la selezione sono quelli di professionalità indicati nel comma 7 e la provata indipendenza. La commissione di selezione è tenuta a dare specifica motivazione della scelta operata.

6. La commissione di selezione indica distintamente il presidente, l'amministratore delegato e i tre consiglieri. La nomina dei soggetti indicati avviene ad opera dell'assemblea annuale della RAI-Radiotelevisione italiana Spa.

7. I membri del consiglio di amministrazione devono possedere una compro-

vata competenza professionale in attività economiche, scientifiche, giuridiche, umanistiche o della comunicazione.

8. Non possono essere nominati membri del consiglio di amministrazione coloro che si trovano in una situazione di conflitto di interessi ai sensi del codice civile e coloro che rivestono incarichi di governo. Ove siano lavoratori dipendenti i membri nominati sono, a richiesta, collocati in aspettativa non retribuita per la durata del mandato.

9. I membri del consiglio di amministrazione durano in carica tre anni e sono rieleggibili solo per una volta.

10. L'indennità dei membri del consiglio di amministrazione, del presidente e dell'amministratore delegato è fissata in una somma mensile pari a 100 volte il canone di abbonamento annuale di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880 »;

b) il comma 11 è abrogato;

c) al comma 12;

1) all'alinea, le parole: « Il direttore generale » sono sostituite dalle seguenti: « L'amministratore delegato »;

2) la lettera b) è abrogata;

d) il comma 13 è abrogato.

### ART. 3.

*(Istituzione, elezione, competenza e programmi del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo).*

1. Nel testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, le parole: « Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo ».

2. Il titolo IX del testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è sostituito dal seguente:

« TITOLO IX.

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO PUBBLICO RADIOTELEVISIVO.

ART. 50. — (*Istituzione del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo*). — 1. È istituito il Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

2. Il Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo è composto da cinquanta membri, di cui venticinque di sesso maschile e venticinque di sesso femminile.

3. Il candidato che ha ottenuto a seguito del procedimento di selezione di cui all'articolo 50-*bis* il maggior numero di voti presiede la prima seduta del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo.

4. I membri del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili per un solo mandato consecutivo. I membri del Consiglio nazionale eleggono, a maggioranza assoluta, il presidente al loro interno.

5. L'indennità dei membri del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo è fissata in una somma mensile pari a dieci volte il canone di abbonamento annuale alla RAI-Radiotelevisione italiana Spa di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

ART. 50-*bis*. — (*Elezione del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo*). — 1. Ogni tre anni, entro il 31 gennaio, all'atto del pagamento del canone di abbonamento annuale di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, l'abbonato esprime sul bollettino di pagamento, nello spazio espressamente riservato, al massimo due voti di preferenza, scrivendo il nome, il cognome e la data di nascita dei candidati che

l'abbonato intende indicare per la carica di componente del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50 del presente testo unico. Nel caso di espressione di due voti di preferenza, uno riguarda un candidato di sesso maschile e l'altro un candidato di sesso femminile, pena l'annullamento del secondo voto di preferenza.

2. Le candidature di cui al comma 1 sono raccolte con ogni mezzo di comunicazione e sono accettate dagli interessati mediante posta certificata o lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata ai Comitati regionali per le comunicazioni (CORECOM) competenti per territorio. Le candidature sono rese pubbliche sui siti *web* istituzionali dei CORECOM.

3. I candidati non possono sostenere spese elettorali complessivamente superiori a 2.000 euro. In caso di elezione, l'Autorità controlla il rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge e la veridicità delle dichiarazioni presentate dagli interessati.

4. I voti sono raccolti e scrutinati dai CORECOM competenti per territorio sulla base della residenza dell'abbonato.

5. In caso di pagamento *on line* o tramite altro mezzo elettronico, l'espressione dei voti di preferenza può essere effettuata attraverso il sito *web* istituzionale del CORECOM competente per territorio. All'atto del pagamento all'abbonato sono attribuite le credenziali per l'accesso sicuro a tale sito. L'accesso al sito per l'espressione dei voti di preferenza relativi alla specifica tornata elettorale è unico. Il sito è utilizzato anche per l'indicazione dei programmi di cui all'articolo 50-*quater*.

6. Il CORECOM competente per territorio organizza il proprio sito *web* istituzionale di raccolta dei voti di preferenza in modo che siano garantite la sicurezza delle procedure, la segretezza dei risultati fino alla conclusione delle votazioni e la tutela dei dati personali degli abbonati.

7. Sono eletti alla carica di membro del Consiglio nazionale degli utenti secondo l'ordine del rispettivo numero di preferenze, i primi venticinque candidati di sesso maschile che hanno riportato il mag-

gior numero di voti e le prime venticinque candidate di sesso femminile che hanno riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di preferenze, è proclamato eletto il candidato più giovane.

8. Lo scrutinio dei voti di preferenza avviene su base regionale a cura dei CORECOM e con le garanzie previste per i procedimenti elettorali. I risultati sono trasmessi all'Autorità che certifica i dati.

9. Gli eletti sono proclamati dall'Autorità entro il giorno 15 del mese di febbraio.

*ART. 50-ter. — (Competenze del Consiglio nazionale degli utenti del servizio pubblico radiotelevisivo). — 1. Il Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50:*

*a) nomina il consiglio d'amministrazione ai sensi dell'articolo 49;*

*b) formula gli indirizzi generali per l'attuazione delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 3;*

*c) vigila sulla programmazione della RAI-Radiotelevisione italiana Spa verificando il rispetto delle disposizioni e dei principi di cui all'articolo 3;*

*d) stabilisce, tenuto conto delle esigenze dell'organizzazione e dell'equilibrio dei programmi, le norme per garantire l'accesso al servizio radiotelevisivo. Riserva tempi non inferiori al 5 per cento del totale delle ore di programmazione televisiva e al 3 per cento del totale delle ore di programmazione radiofonica, sia locali che nazionali, ai partiti politici e ai gruppi rappresentati in Parlamento, alle organizzazioni associative e alle autonomie locali, ai sindacati nazionali, alle confessioni religiose, ai movimenti politici, agli enti e alle associazioni politici e culturali, alle associazioni nazionali del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute, alle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale e regionali, ai gruppi etnici e linguistici e ad altri gruppi di rilevante interesse sociale che ne facciano richiesta. L'Autorità decide sui ricorsi in materia di accesso;*

e) indica i criteri generali per la formazione dei piani annuali e pluriennali di spesa e di investimento facendo riferimento al contratto di servizio stipulato con il Ministero dello sviluppo economico;

f) riceve dal consiglio di amministrazione di cui all'articolo 49 le relazioni sui programmi trasmessi e ne accerta la rispondenza agli indirizzi generali formulati;

g) formula indirizzi generali relativamente ai messaggi pubblicitari, allo scopo di assicurare la tutela del consumatore e la compatibilità delle esigenze delle attività produttive con la finalità di pubblico interesse e con le responsabilità del servizio pubblico radiotelevisivo;

h) analizza, anche avvalendosi dell'opera di istituti specializzati, il contenuto dei messaggi televisivi e radiofonici, accertando i dati di ascolto e di gradimento dei programmi trasmessi;

i) disciplina la trasmissione di appositi programmi televisivi e radiofonici volti ad illustrare le fasi del procedimento elettorale relativo all'elezione del medesimo Consiglio, con particolare riferimento alle operazioni di voto e di scrutinio;

l) esercita le altre funzioni a esso demandate dalla legge.

2. Ogni competenza attribuita alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi è trasferita al Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50.

ART. 50-*quater*. — (*Indicazioni sui programmi*). — 1. Ogni anno, all'atto del pagamento del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalle legge 4 giugno 1938, n. 880, l'abbonato esprime sul bollettino di pagamento, in uno spazio espressamente riservato, o attraverso il sistema di voto *on line* gestito dai CORECOM competenti di cui all'articolo 50-*bis*, il nome di un programma della RAI-Radiotelevisione italiana Spa che abbia partico-

larmente apprezzato e il nome di un programma della stessa società che giudichi negativamente. Tali indicazioni, rielaborate da una commissione di esperti nominata dal Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50, sono valutate dalle strutture preposte a definire i palinsesti annuali della stessa RAI-Radiotelevisione italiana Spa ».

ART. 4.

*(Abrogazioni e modificazioni).*

1. Gli articoli 1, 4, 6, 19 e 20 della legge 14 aprile 1975, n.103, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. L'articolo 19 della legge 21 marzo 1990, n. 53, è abrogato.

3. L'articolo 3 della legge 25 giugno 1993, n. 206, è abrogato.

4. Al testo unico di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera t), dopo le parole: « il pubblico servizio » sono inserite le seguenti: « essenziale di preminente interesse generale »;

b) all'articolo 47, comma 3, le parole: « Il Ministro delle comunicazioni » sono sostituite dalle seguenti: « Il Ministro per lo sviluppo economico, su proposta del Consiglio nazionale degli utenti di cui all'articolo 50, » ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I proventi del canone non possono essere utilizzati per coprire eventuali perdite di bilancio della RAI-Radiotelevisione italiana Spa ».

ART. 5.

*(Disposizioni finanziarie).*

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge si provvede mediante le entrate derivanti dal canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

€ 1,00



\*16PDL0053320\*